

N. R.G. 90400254/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente, in qualità di Giudice designato,
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 90400254/2008 R.G.

promossa da:

Zambrotta Caludio, nato ad Adrano l'8 maggio 1958 ed ivi residente in Via Togliatti n. 2, elettivamente domiciliato in Adrano via Sagone n. 15 nello studio degli avv.ti Agatino Cariola ed Antonio Politi che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione;

Attore

contro

Enel Distribuzione spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania via Rindone n. 4, nello studio dell'avv.to Massimo Giuffrida che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Maurizio Russo, per procura speciale in atti;

Convenuta

e contro

Enel spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Convenuta contumace

Conclusioni



All'udienza del 26 settembre 2018 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione in riassunzione notificato in data 16 settembre 2008 Claudio Zambrotta conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania - sezione distaccata di Adrano, Enel spa ed Enel Distribuzione spa. *Esponeva* di avere chiesto, con ricorso ex art. 700 cpc, di ordinarsi lo spostamento della cabina elettrica, adiacente alla propria abitazione, sita in Adrano Vico Lanza, perché fonte di campi elettromagnetici lesivi della salute e comunque posta a distanza inferiore a quella legale. *Affermava* che, con l'ordinanza del 12 marzo 2001, l'adito Giudice aveva emesso il chiesto provvedimento cautelare, di poi riformato in sede di reclamo con la successiva ordinanza collegiale del 14 febbraio 2002 sul rilievo del difetto di giurisdizione ordinaria. *Riferiva* che, con l'atto di citazione notificato in data 3 aprile 2001, esso istante aveva introdotto il giudizio di merito, specificatamente chiedendo dichiararsi che la esposizione cronica ai campi elettromagnetici prodotti dalla cabina era causa di danno grave ed irreparabile alla salute e condannarsi Enel Distribuzione spa allo spostamento della cabina ed al risarcimento dei danni sì come occorsi in proprio e quale erede di Dante Zambrotta, padre, deceduto per i postumi della neoplasia maligna ad essa riconducibile. *Raccontava* che, a fronte della eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata da Enel Distribuzione spa, ritualmente costituitasi, aveva integrato il contraddittorio nei confronti di Enel spa e che il procedimento erasi concluso con la statuizione di difetto di giurisdizione, di poi riformata in appello con la sentenza n. 301 del 26 febbraio 2008. *Dichiarava* di volere a tal punto riassumere il giudizio al fine di conseguire la pretesa tutela giurisdizionale.

Resisteva, ritualmente costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, Enel Distribuzione spa.

Mancava, per contro, di costituirsi, se pur ritualmente citata, Enel spa.

Con l'ordinanza del 25 febbraio 2009 l'adito Tribunale disponeva CTU. Con il successivo provvedimento del 23 novembre 2009 il nominato ausiliario era chiamato a rendere i necessari chiarimenti.



All'udienza del 14 novembre 2011 le parti precisavano le conclusioni.

Intervenuta la soppressione della sezione distaccata di Adrano, la causa era indi presa in carico dal Tribunale di Catania e rimessa sul ruolo per la decisione.

Il procedimento, all'udienza del 26 settembre 2018, era definitivamente posto in decisione, previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di Enel spa che, se pur ritualmente e tempestivamente citata in giudizio, non ha curato di costituirsi.

In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha ridotto l'oggetto della domanda di condanna al solo spostamento della cabina elettrica, perché fonte di campi elettromagnetici lesivi della salute e comunque posta a distanza inferiore a quella legale, e non ha più insistito in ordine alla pur originaria proposta domanda di risarcimento dei danni che si sarebbero prodotti a causa del denunciato superamento dei valori massimi di induzione magnetica.

In tali limiti il Tribunale è chiamato a statuire.

Ai fini della decisione, fondamentali e rilevanti sono le risultanze della relazione di CTU, segnatamente integrata dai chiarimenti del 9 gennaio 2010.

Esse sono le seguenti:

1. la fascia di rispetto della cabina per cui è causa, si come determinata in ottemperanza al DM Ministero dell'Ambiente 29 maggio 2008 (cd. *decreto di approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*), è pari ad una distanza di mt. 1,5, laddove, nel caso a mano, le pareti in cemento della cabina sono coincidenti con i muri perimetrali della proprietà Zambrotta;
2. i valori dei campi elettrici e magnetici rilevati all'interno dell'abitazione sono inferiori ai *valori massimi* di esposizione fissati dal DPCM 8 luglio 2003, epperò nel complesso assai prossimi, e con picchi in alcuni casi superiori, al livello di *esposizione media giornaliera*, che molteplici studi epidemiologici, e, con essi,



l'Istituto Superiore della Sanità, associano ad un sensibile aumento del rischio di formazione di tumori e di leucemie;

3. la contiguità della cabina espone l'immobile Zambrotta a rischio nell'ipotesi di guasto e/o esplosione del trasformatore, tanto più a causa della scarsa accessibilità del vicolo sulla quale è prospiciente.

Il primo rilevato profilo non sembra legittimare il pur vantato diritto di Claudio Zambrotta allo spostamento della cabina elettrica.

E' noto, al riguardo, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è attestata nel senso che gli artt. 871 e 872 cc distinguono, nell'ambito delle leggi speciali e dei regolamenti edilizi, le norme integrative delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato dalle norme che, prive di portata integrativa o modificativa e se pure dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza ed una più razionale utilizzazione delle proprietà private, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale, come quelli inerenti alle esigenze igieniche o di salubrità pubblica, al godimento della proprietà ed alla tutela dell'estetica edilizia. Ed è parimenti noto che a tale distinzione corrisponde, in caso di violazione della norma, una diversa tutela del privato, assicurata, per le norme del secondo tipo, soltanto dall'azione di risarcimento del danno, a parte il potere della P.A. di imporre l'osservanza coattiva, e, per quelle del primo tipo, anche dall'azione reale per l'eliminazione dello stato di fatto creato dalla violazione edilizia (Cass. 04/09/2013, n.20339 – Cass. II, 23/05/2012, n.8169 – Cass. 12/05/2011, n.10459).

Ebbene, la natura e la finalità della legge 22 febbraio 2001 n. 36, denominata *Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, induce ad escludere qualsivoglia valenza interprivatistica delle norme in commento, come peraltro confermato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 7 novembre 2003 n. 331 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la Legge Regione Lombardia 4/2002, nella parte in cui vietava l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro 75 metri dal perimetro di proprietà altrui - ha affermato il principio che la tutela contro le emissioni elettromagnetiche nocive è regolata dalla legge dello Stato secondo il criterio del limite massimo di tolleranza, e non già secondo quello della distanza dalle fonti di emissione.



Resta solo, con la violazione della norma, il diritto risarcitorio riguardo al quale, tuttavia, non risultano allegati, né tantomeno dimostrati danni.

A ben diverse conclusioni devesi, per contro, pervenire riguardo agli altri due profili di illiceità.

L'immissione di valori di induzione magnetica eccedenti la normale tollerabilità, e, per ciò stesso, lesivi del diritto alla salute, in uno alla concorrente esposizione a rischio dell'integrità fisica, rende legittima la domanda con la quale Claudio Zambrotta ha chiesto lo spostamento della cabina, *rectius* alla cessazione dell'attività molesta.

Al riguardo, tuttavia, costituisce principio di diritto acquisito che tal domanda non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, potendo egli ordinare motu proprio l'attuazione di accorgimenti che evitino la situazione pregiudizievole, tanto più quando debbono contemperarsi le ragioni della proprietà e quelle della produzione agricola (Cass. 2018 n. 21504; vedi anche Ordinanza n. 887 del 17/01/2011): si suole, a tal riguardo, insegnare che *"il vizio di ultrapetizione si verifica solo se il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto o un bene maggiore di quello richiesto; non è perciò ipotizzabile se il giudice accoglie una domanda la quale, ancorchè non espressamente formulata, possa ritenersi implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio e cioè quando, con particolare riguardo al petitum e alla causa petendi, la domanda accolta si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non già estenda, ma limiti l'oggetto della pretesa che l'attore ha voluto tutelare con la formulazione della domanda (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 482 del 11/02/1969, che, in una fattispecie del tutto analoga, ha condivisibilmente, a fronte di una richiesta incondizionata di inibizione di un'attività industriale esercitata nel fondo del vicino, in quanto determinante immissioni dannose oltre i limiti della normale tollerabilità, ritenuto che correttamente i giudici del merito avessero attribuito un bene minore di quello richiesto, con l'autorizzare la prosecuzione dell'attività industriale solo subordinandola all'adozione di adeguati accorgimenti suggeriti dal consulente tecnico di ufficio)"*.

E siccome, sul punto, la relazione di CTU espletata in sede cautelare (elaborato a firma del dott. Livio Giuliani) ha specificatamente indicato quegli accorgimenti concretamente idonei a eliminare la situazione pregiudizievole data, ben può essere dunque preliminarmente



ordinata, in accoglimento della domanda, l'esecuzione, in un arco temporale che può ragionevolmente indicarsi, tenuto conto della necessaria redazione di un progetto esecutivo, in mesi sei, del rimedio della schermatura della cabina elettrica attraverso una copertura di metallo ad alto coefficiente di permeabilità magnetica (Mu-metal) e, solo in caso di mancata ottemperanza, disposta la condanna alla rimozione della cabina elettrica.

La statuizione di condanna investe esclusivamente la posizione di Enel Distribuzione spa, chiamata a distribuire l'energia elettrica ed a connetterne le reti, e non anche Enel spa, società esclusivamente deputata alla vendita dell'energia elettrica.

Le spese del giudizio vanno poste a carico di Enel Distribuzione spa: esse vanno liquidate a misura del DM 155/2014.

Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico di Enel Distribuzione spa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 90400254/2008 RG, così statuisce, nella contumacia di Enel spa:

condanna Enel Distribuzione spa ad adottare, nel termine di mesi sei dalla notificazione, i rimedi specificatamente disposti nella parte motiva e la condanna, per l'ipotesi di mancato spontaneo adempimento, a spostare, previa cessazione dell'attività molesta, la cabina elettrica sita in Adrano Vico Lanza.

Condanna Enel Distribuzione spa alla refusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 4690,00, in essi compresi €. 340,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali.

Le spese di CTU a carico di Enel Distribuzione spa.

Così deciso in Catania, in data 9 gennaio 2019

Il Presidente estensore



Sentenza n. 117/2019 pubbl. il 11/01/2019
RG n. 90400254/2008

dott. Francesco Cardile

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

pagina 7 di 7

